



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
MARCHE



Ministero della Giustizia



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AGRARIA
D3A - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI



GIORNATE FORMATIVE ODAF MARCHE 2020

In diretta Streaming su Go To Webinar

25-06-2020 Ore 16,00 – 18,00

Legislazione in materia forestale

Parte seconda

- Legislazione Regionale -

MARCO PENSALFINI Dottore Agronomo

Dove non specificato le foto
e i disegni sono dell'autore

Sommario

GENERALITA'

- * Il bosco nelle Marche

EVOLUZIONE NORMATIVA

- * Le prime norma sul bosco (L.R. 7/85)
- * PMPF DGR 2585/2001
- * L.R. 23/02/2005 n. 6 «Legge Forestale Regionale»
- * PMPF DGR 1732/2018





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
MARCHE



Ministero della Giustizia

Generalità



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AGRARIA
D3A - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI



IL BOSCO NELLE MARCHE

Il bosco nelle Marche

- * a fronte di una superficie regionale di ha 936.500 circa, gli ultimi dati (ultimo Inventario Forestale Nazionale e dei serbatoi di Carbonio – INFC 2005) rilevano una superficie boscata pari a 310.000 ha circa.
- * Incremento legato a processi di riforestazione naturale (ex coltivi e pascoli abbandonati) e artificiale (rimboschimenti per protezione idrogeologica e produzione legnosa).
- * CB più elevato per la Provincia di Pesaro e Urbino (32%), seguita da Ascoli-Fermo (27%), Macerata (26%) e Ancona (15%).

Evoluzione normativa

- 
- * Le prime norme sul bosco (L.R. n. 7 del 13/03/85)
 - * PMPF - DGR 2585 del 6/11/2001
 - * L.R. 23/02/2005 n. 6 «Legge Forestale Regionale.
 - * Piano Forestale Regionale (D.A. n. 114/2009)
 - * PMPF – DGR 1732 del 17/12/2018

L.R. n. 7/85

- * **La Regione Marche istituisce con L.R. n. 7 del 13/03/1985 «Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana», la prima norma regionale che reca, oltre ad un elenco di piante protette (art. 1) il cui abbattimento è di norma vietato salvo situazioni ben codificate (art. 3), la definizione di bosco (art. 5).**
- * **Viene definitivamente abrogata nel 2014 ai sensi della L.R. 3/2014 art. 16 c. 1 con l'approvazione da parte della Regione, ai sensi dell'art. 20 c. 6 della L.R. 6/2005, dello «Schema di Regolamento del Verde Urbano» che deve essere adottato dai comuni.**
- * **Nel periodo 2005 - 2014, ai sensi dell'art. 34 comma 4 della L.R. 6/2005, è rimasta vigente all'interno dei perimetri urbani nelle zone non classificate come Zone «E» Agricole.**



D.G.R. 2585/2001

- * **La Regione Marche, in applicazione del D.P.R. 616 del 24/07/1977, del R.D.L. 3267/1923 e del D. Lgs. N. 227/2001, con D.G.R. n. 2585 del 6/11/2001 «Emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani», aggiorna le norme riferite alla gestione selvicolturale dei boschi delle Marche, sino a quella data basate sulla DGR n. 2330/98 anche per recepire i nuovi indirizzi dettati dal D. Lgs 227/2001, risalente a pochi mesi prima (18 maggio 2001).**
- * **Nell'allegato «D» recepisce la definizione di bosco del D. Lgs. 227/2001.**

L.R. 23/02/2005 n. 6

- * La Regione Marche, in recepimento del dettato del D. Lgs. n. 227/2001, emana la «Legge Forestale Regionale» n. 6 del 23/02/2005.
- * Dal D. Lgs 227/2001 recepisce:
 - la definizione di bosco «di salvaguardia» di cui all'art. 2 comma 6, riportata all'art. 1 comma 2 lett. e).
 - Il concetto di riduzione di superficie boscata con compensazione di cui all'art. 4 (trasformazione di bosco e rimboschimento compensativo), riportata all'art. 12.
- * All'art. 10 – Tagli boschivi - definisce le competenze autorizzative (c. 2 Unioni Montane nei loro territori, Regione al di fuori degli stessi), e assimila i tagli autorizzati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227

Piano Forestale Regionale (D.A. n. 114/2009)

- * In applicazione dell'art. 4 della L. R. 23/02/2005 n. 6, con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 114/2009 viene approvato Il nuovo Piano Forestale Regionale che va a modificare i contenuti del precedente Piano Forestale regionale stabiliti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 35 "Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 12".
- * Va a definire le azioni regionali e l'orientamento, sia di carattere generale che specifico per i soggetti pubblici ai diversi livelli istituzionali e per i privati, compresi gli operatori economici del settore.

D.G.R. 1732/2018

- * **Emanate in seguito alle ricerche, agli studi e agli approfondimenti normativi e tecnico-scientifici volti alla redazione, alla stampa (a cura della Regione, dicembre 2016) ed alla divulgazione del volume "Lavorare in bosco nelle Marche - Indirizzi e applicazioni di selvicoltura e cantieristica forestale» al fine di aggiornare le Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali (PMPF), adottate con DGR n. 2585/2001, e modificate, per i soli castagneti, con DGR n. 16/2017.**
- * **Vi ha provveduto un gruppo di lavoro composto da membri del «Tavolo regionale per le foreste» istituito con DGR n. 837/2017.**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
MARCHE



Ministero della Giustizia



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AGRARIA
D3A - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI



D.G.R. 1732/2018

PRESCRIZIONI FORESTALI REGIONALI (PMPF, DGR N. 1732/2018)



Vademecum delle PMPF



LE PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI BOSCHI DELLE MARCHE

PREMESSA. LE FORME DI GOVERNO ED I TIPI DI TRATTA- MENTO DEI BOSCHI

Per "forma di governo" di un bosco si intende la scelta operata ora o nel passato della modalità di rinnovazione del bosco. Se la scelta ha privilegiato la rinnovazione da seme la forma di governo prescelta è la *fastata* (bosco di altofusto). Vi sono *fastate* di latifoglie, di conifere e miste, *coetanee* (composte da alberi più o meno della stessa età) o *disetanee* (composte da alberi di età discretamente o significativamente diverse).

Se la scelta ha privilegiato la rinnovazione da gemme basali presenti al colletto, cioè alla base, del fusto, la forma di governo prescelta è quella a *oeduo*, possibile solo per le latifoglie (le conifere non hanno gemme basali che ricacciano). La forma di governo è *mista* (*oedui* composti, *fastata* sopra *oedui*) quando i boschi hanno una quota di alberi nati da seme (quota parte a "fastata") ed una quota di alberi nati da gemma (quota parte a "oeduo").

Il "tipo di trattamento" è la modalità prescelta di taglio per utilizzare a fine turno (periodo che intercorre tra due tagli di utilizzazione) e, contemporaneamente, rinnovare il bosco. I tipi di trattamento comprendono i tagli a raso, a raso con riserve, a buche, a



Foto: Danilo Curzi

strisce, ad orlo, il taglio a scelta culturale, i tagli successivi uniformi ed altri tipi di trattamento che combinano una o più delle fattispecie tipiche sopra elencate.

LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE A SECONDA DEL TIPO DI INTERVENTO CULTURALE

Se il proprietario o l'avente diritto (es. ditta boschiva incaricata dal proprietario) intende tagliare un bosco deve, a seconda dei casi che verranno in seguito illustrati, chiedere l'autorizzazione o presentare una "Denuncia di Inizio Lavori" trenta giorni

prima dell'esecuzione dell'intervento selvicolturale. In zona montana, l'autorizzazione è rilasciata dall'Unione montana competente per territorio, in zona non montana dalla Regione Marche, Posizioni di Funzione Tubata del Territorio che han-

no sede in ciascuna Provincia. L'autorizzazione è soggetta alla marca da bollo, mentre la Denuncia di Inizio Lavori è da presentare in carta semplice. I funzionari agroforestali degli uffici competenti vi assisteranno nella compilazione; se necessario. Nell'ultima pagina sono indicati gli Enti competenti in materia forestale.


Ulteriori eventuali autorizzazioni (box 1)

Se il bosco ricade in un sito della Rete europea "Nature 2000" occorre recarsi o contattare l'Ente gestore del sito per fare:

- 1) la *Pre valutazione di incidenza* (finalizzata alla valutazione degli interventi minori ed a stabilire la necessità o meno della stessa) mediante compilazione presso l'Ente competente della Tav. 0 "Scheda descrittiva sintetica" allegata alla D.G.R. n. 220/2015, ovvero;
- 2) per gli interventi non classificati tra quelli "minori" richiedere il *Parere di valutazione di incidenza*, inviando all'Ente il relativo "Studio di incidenza" predisposto da tecnico abilitato alle competenze in materia, secondo le Linee guida regionali di cui alla DGR n. 220/2010.

Per favorire la diffusione ed il recepimento delle norme ivi contenute, la Regione Marche, nell'ambito del Tavolo Regionale per le Foreste ha pubblicato uno specifico Vademecum che riporta un compendio di tutte le PMPF, con tabelle riassuntive e l'elenco di tutti gli Enti Autorizzativi (Regione, Unioni Montane).

Approfondimenti

- 
- * L.R. 23/02/2005 n. 6 «Legge Forestale Regionale» (art. 12, art. 20)
 - * PMPF DGR 1732/2018 (art. 34- formazioni ripariali interventi in aree protette/Rete Natura 2000, Allegato C- Modello di domanda, Allegato E – Progetto di taglio)